

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Commemorazione di Giuliano Vassalli	3
ALLEGATO (<i>Intervento di Giuliano Vassalli al convegno organizzato dalla Giunta per le autorizzazioni</i>)	8
Sui lavori della Giunta	4
Comunicazioni del presidente in materia di conflitti di attribuzione	4
Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 5) (<i>Esame e rinvio</i>)	4
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Massimiliano Smeriglio, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Roma (proc. n. 18017/08 RGNR – n. 15998/09 RG GIP) (<i>Esame e conclusione</i>)	5
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento contabile a carico di Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato e Ugo Grippo, deputati in scorse legislature, pendente presso la Corte dei conti-sezione giurisdizionale per la Campania (doc. IV-ter, n. 9) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6

Mercoledì 11 novembre 2009. – *Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

La seduta comincia alle 9.15.

Commemorazione di Giuliano Vassalli.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, considera che anche in questa sede – come ha fatto il Presidente della Camera nella seduta dell'Assemblea del 28 ottobre scorso – si ricordi Giuliano Vassalli, presidente della Giunta nella V legislatura.

Vassalli è stato eccellente in molti campi, nella Resistenza (anche per il contributo che dette all'evasione dal carcere di Saragat e Pertini), nell'esercizio della professione forense, nell'insegnamento universitario e nel ruolo di parlamentare. Oltre che deputato nella V legislatura, fu

anche senatore nella IX. Il 4 febbraio 1991 il Presidente della Repubblica Cossiga lo nominò giudice costituzionale. L'alto consesso lo elesse Presidente l'11 novembre 1999.

La Giunta per le autorizzazioni lo ricorda per una occasione non lontana: il 1° dicembre 2005, in un convegno organizzato dalla presidenza della Giunta stessa con il titolo « *Le immunità parlamentari nei primi anni 2000 (Comunicazione politica e diritti nella società globalizzata)* » e svoltosi presso la biblioteca della Camera, Vassalli portò una testimonianza molto genuina ed efficace della sua esperienza di presidente sia della Giunta sia della Corte. Era presente fra gli altri autorevoli interlocutori (quali per esempio i deputati Leone e Mantini, ancor oggi componenti) il compianto presidente Leopoldo Elia. Il testo dell'intervento di Vassalli sarà alle-

gato al resoconto della seduta odierna. Invita i colleghi ad osservare un minuto di silenzio.

(I componenti si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).

Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che in data 19 ottobre 2009 è pervenuta dal giudice per le indagini preliminari di Roma la comunicazione che nel procedimento penale n. 1781/08 (querela di Henry John Woodcock nei confronti del deputato Gianfranco Fini) la querela è stata rimessa e che il procuratore speciale del Presidente Fini ha accettato la remissione. Il procedimento penale è rimasto estinto e la deliberazione di insindacabilità che in tal sede era stata richiesta verrà pertanto cancellata dall'ordine del giorno della Giunta.

Comunicazioni del presidente in materia di conflitti di attribuzione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che in data 5 novembre 2009 gli è pervenuta dal Presidente della Camera una lettera con la quale lo informa che la Corte costituzionale – con ordinanza n. 270 del 2009 – ha dichiarato ammissibile un conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato elevato dal tribunale di Roma a seguito di una deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008 con cui si è stabilito che i fatti oggetto di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, sono da ritenersi insindacabili (doc. IV-*quater*, n. 7 – XVI legislatura).

Al riguardo, si tratta di offrire al Presidente della Camera un parere in ordine all'opportunità che la Camera stessa dia mandato per la resistenza nel conflitto. Personalmente si esprime a favore della costituzione nel giudizio.

Federico PALOMBA (IDV) si esprime contro, anche per contrastare lo sperpero di denaro pubblico.

Maurizio PANIZ (PdL) ribadisce la consueta posizione del suo gruppo in favore dei progressi deliberati dell'Assemblea.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Pierluigi MANTINI (UDC) si esprimono a favore.

Donatella FERRANTI (PD) e Marilena SAMPERI (PD) si asterranno.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rilevato l'orientamento maggioritario favorevole alla costituzione nel giudizio, riferirà al Presidente della Camera sull'esito della discussione.

Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 8).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, informa che nella mattinata di ieri è pervenuta alla Camera dalla sezione GIP del tribunale penale di Napoli una richiesta di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino. Immediatamente deferita al collegio da parte del Presidente della Camera, la domanda è stata resa disponibile in copia per il relatore e per i componenti fin dal primo pomeriggio di ieri e, stampato come doc. IV, n. 5, è disponibile anche su *internet*. Dà quindi la parola al relatore Lo Presti, facendo presente che nella serata di ieri il deputato Cosentino, regolarmente invitato a intervenire, ha chiesto il rinvio della sua audizione.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, illustra che la richiesta attiene a un procedimento penale lungo e complesso, condotto dalla procura della Repubblica di Napoli a carico di diversi soggetti appar-

tenenti ai *clan* camorristici di Casal di Principe in provincia di Caserta, che risale, secondo quanto indica il numero di RGNR, al 2001. Si tratta essenzialmente degli appartenenti alle famiglie Bidognetti e Schiavone.

Gli specifici fatti che sono oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare, la cui esecuzione si chiede di autorizzare in questo caso, riguarderebbero una vicinanza e una presunta comunanza di interessi tra diversi elementi dei *clan* casalesi e il sottosegretario Nicola Cosentino. Nell'ipotesi accusatoria la carriera politica e la presenza istituzionale di Cosentino nel territorio della provincia di Caserta sarebbero state di fatto accompagnate e favorite dall'influenza malavitosa in quel territorio e ciò secondo quanto dato rilevare dalla « contraenza » dell'ordinanza fin dal 1990.

A Cosentino si contesta in particolare di aver fruito nel tempo dell'appoggio elettorale degli affiliati alle varie famiglie camorristiche e di essersi fatto portavoce di queste in uno specifico settore industriale, quello della gestione del ciclo dei rifiuti. Il mezzo giuridico-formale che, sempre nell'ipotesi accusatoria, il Cosentino avrebbe prescelto è la società per azioni ECO4, tra i cui soci sarebbero presenti esponenti di spicco delle famiglie casalesi, in particolare i fratelli Michele e Sergio Orsi.

Si riserva di tornare su questo aspetto ma ritiene sin d'ora di dover evidenziare che, secondo le accuse, l'affermazione imprenditoriale della ECO4 si sarebbe avuta grazie all'opera di Nicola Cosentino, il quale avrebbe anche promosso l'operazione economica volta a portare la ECO4 ad avere un rapporto privilegiato con il consorzio CE4, ente deputato alla gestione dei rifiuti in molti comuni del casertano.

Nell'ipotesi accusatoria, quindi, Cosentino e i suoi presunti sodali non si sarebbero limitati a operare quali soggetti economici nel campo dei rifiuti ma anche ad influire direttamente sulle scelte amministrative nell'ambito della gestione dei rifiuti, settore di vitale importanza per il controllo del territorio casertano. Tale controllo evidentemente si giovava anche

della influenza crescente sulle scelte amministrative del commissario straordinario alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania.

Riservandosi di tornare sugli aspetti specifici del panorama descritto nel provvedimento che è pervenuto, fa presente che le fonti di prova del nesso che leghebbe i camorristi della zona di Casal di Principe al deputato sono costituite dalle deposizioni di un collaborante (tale Gaetano Vassallo), inizialmente anch'egli asseritamente socio di fatto della ECO4, che sembrerebbero corroborate da diversi riscontri di tipo sia documentale che intercettivo. Fonti di prova tutte da verificare anche alla luce dell'audizione dell'on. Cosentino. L'indagine si giova anche delle deposizioni di Carmine Schiavone che decise di collaborare con la giustizia nel 1996.

L'imputazione elevata a carico di Nicola Cosentino è di concorso esterno in associazione di stampo camorristico. L'esigenza cautelare individuata sarebbe quella del pericolo di continuazione e reiterazione del reato associativo. Prega i colleghi di consentirgli ulteriori considerazioni all'esito dell'audizione del deputato Cosentino.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, concordando la Giunta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che convoca sin d'ora per mercoledì 18 novembre 2009 alle ore 8,30 e fa presente che sarà reiterato al deputato Nicola Cosentino l'invito a intervenire.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Massimiliano Smeriglio, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Roma (proc. n. 18017/08 RGNR – n. 15998/09 RG GIP).

(Esame e conclusione).

Donatella FERRANTI (PD), *relatrice*, espone che Massimiliano Smeriglio è stato querelato da Roberto Fiore, segretario nazionale del movimento neofascista Forza Nuova, per avere detto al *Corriere della Sera* – cronaca di Roma dell'11 novembre 2006, che – a causa di una manifestazione organizzata nel quartiere Prati di Roma per quello stesso giorno – non si sarebbe trattato «di un bel pomeriggio per la nostra città, attraversata da una parata evidentemente nostalgica del sabato fascista, le cui parole d'ordine sembrano poco più che un pretesto per portare nelle strade un'ingombrante presenza carica di intolleranza e razzismo».

Le sembra evidente la totale continenza formale di tali espressioni, che si limitano ad esercitare un legittimo diritto di critica, formulato con un lessico civile e pertinente; propone l'insindacabilità per il decisivo argomento che Massimiliano Smeriglio ha sottoscritto ben due atti tipici della funzione parlamentare al proposito.

Nell'interrogazione a risposta scritta n. 4/102 del 23 maggio 2006, primo firmatario Paolo Cacciari e cofirmatari vari deputati tra cui Massimiliano Smeriglio, si dice espressamente che «Forza Nuova si ispira a ideologie e pratiche neofasciste e neorazziste. Tale organizzazione si è altre volte contraddistinta per diffondere l'intolleranza e la violenza contro le persone sessualmente diversamente orientate e contro persone di provenienza etnica diversa». A tale atto di sindacato ispettivo ha peraltro anche risposto il viceministro dell'interno in data 16 marzo 2007.

Con interrogazione a risposta scritta n. 4/1126 del 2 ottobre 2006, a prima firma di Elettra Deiana e sottoscritta da Massimiliano Smeriglio, si domandava al Governo che cosa sapesse di un raduno organizzato dai vertici di Forza Nuova a Viterbo nel quale si sarebbero celebrati simboli e valori fascisti peraltro pubblicizzati sul sito ufficiale di Forza Nuova, sul quale sono presenti richiami agli ideali xenofobi e antisemiti.

Marilena SAMPERI (PD) si dichiara favorevole alla proposta della relatrice.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta avanzata, dando al deputato Ferranti mandato di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento contabile a carico di Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato e Ugo Grippo, deputati in scorse legislature, pendente presso la Corte dei conti-sezione giurisdizionale per la Campania (doc. IV-ter, n. 9).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 ottobre 2009 si era concordato di verificare, eventualmente chiedendo agli interessati, che tutti i citati nel giudizio contabile fossero stati assolti con formula piena nel 2005. Da questo punto di vista, già emergeva dalla documentazione a disposizione che in tale anno la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha assolto con formula ampia Ugo Grippo e Giulio Di Donato.

Quanto invece a Francesco De Lorenzo, gli ha domandato con lettera del 27 ottobre 2009 di fornire informazioni circa l'effettivo e definitivo esito del procedimento penale a suo carico. Con una memoria pervenuta il 9 novembre 2009, i difensori di Francesco De Lorenzo hanno fatto sapere che, condannato in primo grado nel 1998, egli è stato poi interessato da una declaratoria di prescrizione del reato dalla Corte d'appello di Napoli nel 2001. Tale nota è a disposizione dei componenti.

Maurizio PANIZ (PdL) ricorda che, a fronte di una proposta del presidente nella seduta del 14 ottobre scorso di effettuare votazioni separate per ciascuno degli interessati, relative a diversi periodi del loro mandato parlamentare, egli aveva contrapposto una proposta d'insindacabilità complessiva, stante il carattere unitario della funzione di deputato.

Pierluigi MANTINI (UDC) voterà per le proposte avanzate dal presidente, dal mo-

mento che giudica eccessiva una visione dell'insindacabilità parlamentare che copra ogni e qualsiasi momento della vita dei deputati.

Federico PALOMBA (IDV) si dichiara contrario all'impostazione del deputato Paniz.

Donatella FERRANTI (PD) aderirà alle proposte del presidente.

Fabio GAVA (PdL) concorda invece con il deputato Paniz. Non lo impensierisce il fatto che De Lorenzo non sia stato assolto nel merito; come è chiarito dalla memoria dei difensori di questi, solo l'orientamento rigoristico della Corte di cassazione ha impedito l'impugnativa di una sentenza nella quale si dichiarava la prescrizione. Del resto, è chiaro che tutti gli interessati sono accomunati alla posizione di Paolo Cirino Pomicino e, dunque, sono chiamati a rispondere per un atto tipico della funzione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) non ritiene che si possano scorporare i vari momenti del mandato parlamentare degli interessati e voterà secondo l'indicazione del deputato Paniz.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, avverte che metterà dapprima ai voti, per ciascuno dei convenuti in sede contabile, la proposta di dichiararli insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione per il periodo

che va dall'inizio dell'esame della legge finanziaria per il 1986 (indica per comodità, a tal fine, la data del 2 ottobre 1985, come ha espressamente chiarito, a proposito della posizione di Ugo Grippo, nella seduta del 14 ottobre 2009) fino al termine del mandato.

La Giunta, con distinte votazioni, delibera all'unanimità di dichiarare che i fatti ascritti a Ugo Grippo, Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato dal 2 ottobre 1985 al termine del mandato concernono opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, mette ai voti, per ciascuno dei predetti convenuti in sede contabile, la proposta di dichiarare che non si applica l'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti relativi al periodo che va dalla loro proclamazione a deputati fino al 2 ottobre 1985.

La Giunta, con distinte votazioni e a parità di voti, respinge le proposte, deliberando pertanto che i fatti ascritti a Ugo Grippo, Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato dal momento della loro proclamazione fino al 2 ottobre 1985 concernono opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Federico PALOMBA (IDV) preannunzia la presentazione di una relazione di minoranza.

La seduta termina alle 10,05.

ALLEGATO

**INTERVENTO DI GIULIANO VASSALLI
AL CONVEGNO ORGANIZZATO
DALLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
« LE IMMUNITÀ PARLAMENTARI NEI PRIMI ANNI 2000.
Comunicazione politica e diritti nella società globalizzata »
Palazzo San Macuto
Sala del Refettorio, 1° dicembre 2005
(Estratto dalla pubblicazione)**

GIULIANO VASSALLI

*Presidente emerito della Corte costituzionale e già
Presidente della Giunta per le autorizzazioni
della Camera dei Deputati*¹

Ringrazio di questo invito. Non posso avere la pretesa di concludere, con le mie modeste parole, questa prima fase dell'odierno convegno.

Ho ascoltato con estremo interesse non solo le relazioni introduttive dell'antico amico, avvocato onorevole Siniscalchi, e del senatore Giovanni Crema, ma soprattutto la relazione amplissima, molto penetrante sull'ordinamento italiano, fatta da Leopoldo Elia e i tre possenti contributi relativi all'ordinamento degli Stati Uniti d'America, di Israele e della Spagna.

Naturalmente, sarà poi espresso uno speciale ringraziamento, ma ho apprezzato anch'io enormemente detti contributi e ho potuto ascoltare le esposizioni su tre ordinamenti che, pur essendo nei punti di partenza forse un po' diversi dal nostro, pongono in sostanza gli stessi problemi che hanno travagliato la nostra giurisprudenza parlamentare, costituzionale e ordinaria in questi anni.

Pensavo di non dover esprimere nessuna conclusione, ma semplicemente ricordare certe mie partecipazioni come piccoli tasselli di contributo a materie che tutti gli illustri ascoltatori conoscono.

Sono stato effettivamente presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, nel quadriennio della quinta legislatura, la prima che si sciolse anticipatamente, dal 1968 al 1972. Poi ho passato nove anni alla Corte costituzionale nei quali,

¹ Giuliano Vassalli, professore ordinario di diritto penale nell'università *la Sapienza* di Roma, linceo, è stato deputato nella V legislatura (1968-1972) e senatore nella IX (1983-1987). Ministro della giustizia nei governi Gorla, De Mita e Andreotti VI, è stato giudice costituzionale dal 13 febbraio 1991 al 13 febbraio 2000, eletto presidente della Corte stessa dall'11 novembre 1999. È stato spesso chiamato dalla Presidenza della Camera a intervenire in occasioni solenni da questa organizzata. Da ultimo, si ricorda la relazione nella commemorazione per l'ottantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, il 10 giugno 2004 (pubblicato in *questa collana*, n. 80).

soprattutto negli ultimi, dalla metà degli anni '90 fino al 2001, quando me sono allontanato per scadenza del termine di durata novennale, si è trattato di questi problemi.

Il mondo, dall'epoca della quinta legislatura, in questa materia è molto cambiato. I problemi sono cambiati e la prospettiva è fatalmente diversa. Ciò è dovuto alla riforma del 1993.

Mi spiego. Vorrei fermarmi rapidissimamente soltanto sulla diffamazione, perché, praticamente, di questo si è sempre trattato. Ci sono stati altri temi, altri problemi, com'è noto, ma il tema dominante è stato questo della diffamazione.

Abbiamo sentito l'esposizione di quattro ordinamenti. Voi mi perdonerete se faccio riferimento ad un ordinamento diverso, del resto anch'esso a tutti noto, che taglia un po' la testa al toro. In quest'ordinamento penso — anche se non ne conosco gli sviluppi giurisprudenziali — che questi problemi siano tagliati fuori.

L'articolo 46 della Legge fondamentale di Bonn (la Costituzione tedesca) contiene — analogamente alla nostra Costituzione — una clausola relativa all'immunità, in senso stretto, all'insindacabilità, e una clausola relativa all'invulnerabilità e all'autorizzazione a procedere.

Dice testualmente l'articolo 46, comma primo: « Un deputato non può mai essere perseguito in sede giudiziaria o disciplinare, né per altre vie essere reso responsabile al di fuori del *Bundestag* — della Camera — per i voti dati o le opinioni espresse nel *Bundestag*, o in una delle sue Commissioni. Ciò non vale nel caso di diffamazione ».

La diffamazione è già *a priori* messa fuori dal problema della insindacabilità. Direi che sono stati profetici, sono stati preveggenti quegli autori della Costituzione tedesca federale rispetto a tutto quello che poi è avvenuto da noi. Che cos'è avvenuto da noi? Da noi è avvenuto che (per l'esperienza che ho avuto della quinta legislatura, ma che copre in gran parte anche il ricordo delle legislature precedenti) il problema della diffamazione era collocato, tutto quanto, nel secondo comma dell'articolo 68, relativo alla invulnerabilità.

Abbiamo avuto, nella quinta legislatura, in quattro anni, solo un caso. Si trattava di un'interrogazione, il cui testo era stato pubblicato in modo quasi anonimo su di un giornale locale, che era interessato a questi fatti. Non c'era, quindi, stata procedura né contro il direttore del giornale né contro chi aveva pubblicato l'interrogazione.

Il querelante si affidò all'autorità giudiziaria, ma la Camera e la Giunta intervennero, una volta interpellate. Trattandosi puramente e semplicemente di un'interrogazione si poneva il problema, allora, se l'interrogazione rientrasse tra gli atti protetti da immunità, tra le opinioni e i voti espressi. Naturalmente, la risposta fu in senso affermativo; ma siamo lontani da quel tempo, in cui si discuteva di quel tipo di problema.

Oggi abbiamo fatto dei grandi progressi ed è giusto che la questione abbia un posto di rilievo. Dirò due parole proprio su questo, su ciò che ha evidenziato il senatore Elia circa la situazione patologica che si è venuta determinando in un certo senso, quando si guarda a quella che è la posizione dei due rami del Parlamento su questa questione, e a quella che è stata negli ultimi anni la posizione della Corte Costituzionale.

Tuttavia, se guardiamo indietro, vediamo che sono stati fatti dei progressi enormi dal nostro Parlamento verso la certezza del diritto. Tutti sanno degli anni che si sono impiegati per la norma di attuazione dell'articolo 68, primo comma, per quella che, secondo alcuni, avrebbe dovuto essere una norma costituzionale integrativa dello stesso articolo 68, primo comma. Bene, è venuta la legge 140 del 2003. Essa ha definito puntualmente tutti quelli che sono, lo voglio ricordare a me stesso, i contenuti e gli atti prima di tutto, nei quali si deve ritenere che si estrinsechino le opinioni e i voti espressi dal parlamentare. Con questa legge si è fatto un grandissimo passo avanti.

Dirò che queste definizioni della legge 20 giugno 2003 sono state molto travagliate. Mi ricordo che noi alla Corte costituzionale seguivamo questi lavori per vedere fino a che punto avanzavano e in che modo il loro orientamento avrebbe potuto contribuire alle nostre valutazioni. È successo, invece, che alcune sentenze della Corte costituzionale hanno contribuito al lavoro parlamentare di messa a punto di queste posizioni.

Questo è stato, secondo me, un progresso verso la certezza, verso l'individuazione degli atti dei quali si tratta e dei luoghi in cui il problema deve essere trattato; deve essere segnalato come un progresso del nostro diritto costituzionale, parlamentare e giudiziario.

Quella volta, nella quinta legislatura, la Giunta dette semplicemente un parere. Al riguardo ho un altro ricordo. Allora si discuteva se c'era una qualsiasi competenza della Giunta fuori del tema dell'inviolabilità, fuori del tema dell'articolo 68, comma secondo, anche sulla base delle espressioni dei regolamenti. Mi ricordo che nel 1971, nell'anno prima della chiusura di quella legislatura, intervenne il regolamento parlamentare, su cui lavorò moltissimo il compianto deputato repubblicano Terrana.

Ricordo che Pertini, che era presidente della Camera, si impose e in un caso famoso (praticamente, ci incoraggiò anche in questo) volle estendere perlomeno la nostra facoltà di parere o il nostro dovere di parere verso l'Assemblea anche ai casi, eventuali e rarissimi, dell'articolo 68, primo comma. Come, ad esempio, fu questo che ho ricordato dell'interrogazione; nel quale caso l'autorità giudiziaria si uniformò al nostro parere con il decreto di archiviazione. Per la verità, nella fattispecie di merito la diffamazione non era certo pesante.

Comunque quando poi si trattò, purtroppo, di un caso grave, di un'imputazione di corruzione addirittura, per atti contrari ai doveri d'ufficio, fatta nei confronti di un'iniziativa parlamentare, il dissenso nell'ambito della Giunta fu enorme, fu esasperato, tra due ali che pensavano che si dovesse risolvere il caso in maniera diversa, e concludemmo con una dichiarazione di incompetenza. Questa dichiarazione di incompetenza della Giunta fu trasmessa alla presidenza della Camera ma non poté essere discussa perché eravamo già alla fine della legislatura, e si ridusse ad uno stampato che è rimasto negli atti della Camera ².

² Il presidente Vassalli si riferisce ad Atti Camera – doc. IV, n. 136 – V legislatura.

Quindi, si discuteva anche sulla competenza, adesso invece tutto è cambiato; è cambiato dal 1993.

La giurisprudenza parlamentare, perlomeno dell'epoca alla quale mi riferisco, della quinta legislatura, manifestava un orientamento volto a tener conto di classificazioni dei reati. All'epoca era vicepresidente della Giunta l'onorevole Galloni e realizzammo tutta un'elaborazione di carattere giuridico. Volemmo dare delle regole di diritto il più possibile penetranti, il più possibile chiare, il più possibile uniformizzanti, cosa che è difficilissima nella concretezza della materia, nella concretezza del dissenso politico, delle aversioni reciproche. Volemmo fare tutto questo lavoro, e lo facemmo.

Anche sulla competenza della Giunta delle autorizzazioni si è fatto un passo avanti perché oggi, chiaramente, la Giunta tratta anche la materia del primo comma. Del primo comma oltre che, evidentemente, delle autorizzazioni, là dove sono rimaste in piedi, cioè per gli arresti, per le perquisizioni, per le intercettazioni. Credo che vorrete trattare poi anche questo tema.

Nell'epoca a cui mi riferivo un certo orientamento classificatorio dei reati per cui concedere o non concedere l'autorizzazione fu pure manifestato e determinò profondi contrasti, politici e interpretativi. La linea che indicammo, in sostanza, era che per i reati comuni si doveva concedere l'autorizzazione a procedere, per i reati che fossero in qualche modo connessi all'attività politica del parlamentare la si doveva negare.

Questa, come enunciazione generale andava bene. Poi, però, ci fu un urto enorme in un caso di vilipendio delle forze della liberazione. Il capogruppo del MSI si era reso apparentemente colpevole di questo reato e il parere della Giunta, favorevole all'autorizzazione e accolto dalla Camera determinò un aggravarsi di tutti i rapporti interni.

La diffamazione, per tornare a noi, era inclusa tra i reati per i quali si doveva dare l'autorizzazione a procedere e noi procedevamo proponendo l'autorizzazione a procedere. Ricordo una sola eccezione, che riguardava genericamente una celebre famiglia napoletana sospettata di qualche cosa di non proprio corretto, in cui il relatore, l'onorevole Musotto, propose che non si desse l'autorizzazione anche per la genericità nel modo in cui queste attribuzioni diffamatorie erano state presentate dal deputato in questione.

L'Aula poi decideva, volta per volta, secondo tanti criteri anche diversi; e come voleva. La Giunta, però, si orientava nel modo che ho appena descritto.

Oggi, invece, non essendoci più dal 1993 questa collocazione del delitto di diffamazione nel comma secondo data la eliminazione della autorizzazione a procedere, tutto si è riversato, come voi mi insegnate, sul primo comma, data la natura della diffamazione, che è espressione in definitiva di opinione, di pensiero oppure qualche volta di voto, quando la cosa avvenga in un'interrogazione, in una mozione o in un'interpellanza. Tutto quanto è rifluito nel primo comma. Così è nata tutta la problematica alla quale vengo, rapidissimamente, per ricordare la seconda mia esperienza, quella della Corte Costituzionale.

Quello che ha descritto Leopoldo Elia è, come sempre, magistrale. Effettivamente, la Corte costituzionale ha passato due periodi nettamente distinti in questa materia.

Il primo si è inaugurato proprio con la sentenza Mengoni n. 1150, che Elia ha ricordato. Notate che le date non sono lontane dalla svolta del 1993, perché con queste prime sentenze – quella di Mengoni è del 1988; le altre sono comprese tra il 1994 e il 1997 – si è determinato un preciso indirizzo della Corte Costituzionale, chiaramente enunciato nelle nostre riunioni ma espresso poi attraverso le decisioni, di rimettersi alle decisioni dei rami del Parlamento.

Mi ricordo, addirittura, che fu enunciato il criterio secondo il quale non si dovesse dare la prevalenza alle richieste delle parti di cui era latrice l'autorità giudiziaria che sollevava il conflitto se non quando vi fossero stati evidenti vizi del procedimento parlamentare – cosa che non si è mai verificata – oppure si fosse andati al di là di qualsiasi criterio di ragionevolezza e di tollerabilità. Sulla base di questo criterio si ha, praticamente, un completo rimettersi al Parlamento.

Senonché, la spinta dell'opinione pubblica, la spinta delle parti interessate perché parti lese dalle diffamazioni, ha fatto emergere anche tra i giuristi della Corte costituzionale un indirizzo giuridico che è collegato a quanto Elia e gli altri insigni relatori che hanno preso la parola stamattina hanno rilevato, vale a dire il conflitto con il diritto costituzionale di accesso alla giustizia da parte del singolo, che nella specie è il diffamato. Allora, a poco a poco, si è addivenuti ad un cambiamento – siamo nel secondo periodo – di cui alcune delle espressioni massime sono cadute nel mio brevissimo momento di presidenza della Corte Costituzionale. La sentenza n. 10 e la n. 11 del 2000, ricordate da Leopoldo Elia, sono sentenze in cui mi trovai ad essere presidente e, posso dirlo senza violare il segreto della camera di consiglio, presidente consenziente. Abbiamo dato effettivamente una svolta in quegli anni.

Ho continuato a seguire la giurisprudenza della Corte costituzionale in questi quattro anni nei quali non ne ho più fatto parte. Secondo me si è andati un po' esagerando in quanto i conflitti sono aumentati sia con la Camera dei deputati sia col Senato.

Qualche volta c'è stata la difesa dell'inammissibilità per liberarsi del problema, ma sono state il più delle volte accolte le istanze dell'autorità giudiziaria che rivendicava e rivendica il proprio potere. Questo, come dice giustamente Elia, ha determinato una situazione di particolare e sgradevole difficoltà così che si dovrà trovare, in qualche modo, una soluzione.

Ho parlato della preveggenza dei tedeschi, degli autori della Costituzione tedesca nel tagliare fuori completamente la diffamazione addirittura da qualsiasi immunità, dall'insindacabilità. Ricordo, però, che ancora molto tempo addietro, parliamo di trent'anni fa, un costituzionalista italiano, Carlo Cereti, si espresse in questi termini: « *Il fatto che l'insindacabilità accordata ai parlamentari possa dar luogo ad abusi, esponendo i cittadini ad attacchi, ingiurie e anche calunnie, contro le quali non possono reagire legalmente* – ecco il diritto di accesso alla giustizia – non venne riconosciuto come buon argomento per la limitazione di questa insindacabilità assolutamente necessaria per il libero esercizio della funzione. Il rimedio contro eventuali abusi è da ricercare non nell'abolizione della prerogativa ma nella elevatezza del costume politico o nella sanzione della pubblica opinione o,

eventualmente, in norme stabilite nel regolamento di ogni Camera, che consentano all'Ufficio di Presidenza di impedire gli abusi medesimi ».

Mi pare che questo passo, che è di 30-35 anni fa – Carlo Cereti era mio rettore nell'Università di Genova e, quindi, lo ricordo con affetto – sia una traccia. Dobbiamo trovare un complesso di correttivi, un complesso di autodisciplina di ciascuno, un complesso di rispetto degli altrui diritti ma, nello stesso tempo, anche delle prerogative funzionali dei membri del Parlamento, per arrivare a quella composizione, che certamente tutti auspichiamo, nei confronti di crepe e difficoltà che Leopoldo Elia ci ha così bene denunciato al termine della sua relazione.